

Norme più definite per i consorzi

Sono varie le novità per gli operatori economici apportate al Codice dei Lavori Pubblici. Tra esse particolare attenzione è stata data dal legislatore in materia di consorzi. L'avvocato Giovanni Del Re spiega cosa è cambiato di recente in questo senso

Nicolò Mulas Marcello

L'avvocato Giovanni del Re nel suo studio di Roma. L'avvocato si avvale della collaborazione dell'avvocato Roberta Stacchiola e dell'avvocato Anna Rita Celeste, accanto a lui nella foto. Lo studio Del Re presta attività di assistenza e consulenza legale in tutto il territorio nazionale, con un'altra sede a Milano www.studiolegaledelre.it

Com'è noto il **terzo correttivo** [D.Lgs. n. 152/2008] delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, non diversamente dai due che lo hanno preceduto [D.Lgs. n. 6/2007 e D.Lgs. n. 113/2007], rappresenta la terza fase di un processo di revisione tesa ad eliminare imprecisioni del testo originario, ad integrare il contenuto, e a realizzare un migliore coordinamento fra le disposizioni che, in prima lettura potrebbero risultare in contraddizione fra di loro e quindi fonte di equivoci. La maggiore caratterizzazione del terzo correttivo è il dichiarato riferimento alle osservazioni formulate dalla **Commissione Europea** con la lettera di messa in mora n.2007/2329 e ai rilievi emergenti dalla **Corte di Giustizia** CE 15.05.2008. Le **innovazioni di particolare interesse** per gli operatori economici apportate dal D.Lgs. n.152/2008 sono relative, tra le altre, proprio

ai **consorzi**. «Già nella norma in cui vengono individuati i *"Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"*, di cui all'art. 34 del Codice degli appalti, - spiega Giovanni Del Re - si sono posti problemi di compatibilità comunitaria. Per superare detti rilievi, proprio il terzo correttivo, ha aggiunto una disposizione che annovera tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare anche "gli operatori economici", ai sensi dell'art. 3, co. 22, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi». Un'altra importante novità apportata dal terzo correttivo riguarda i *"consorzi stabili"*. «Con il nuovo testo i consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono e solamente a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara, in qualsiasi altra forma». Il terzo correttivo è poi intervenuto anche sulle cosiddette *"cause di esclusione"*, previste dall'art. 38 rubricato *"requisiti di ordine generale"*, ossia quei requisiti soggettivi che tutti i concorrenti devono possedere per poter contrattare con la pubblica amministrazione. «Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un consorzio di imprese, il possesso dei requisiti generali di partecipazione dovrà essere verificato non solo in capo al consorzio, ma anche in capo alle consorziate designate esecutrici del servizio, dovendosi, invece, ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria. La giurisprudenza è unanime in tal senso».

